SENATO DELLA REPUBBLICA

- XI LEGISLATURA ----

N. 1033

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO)

di concerto col Ministro delle finanze
(GORIA)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale (CRISTOFORI)

(V. Stampato Camera n. 1810)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1993

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 marzo 1993

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989

DISEGNO DI LEGGE

Art. I.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL CANADA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI FIRMATA A TORONTO IL
17 NOVEMBRE 1977

Il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada, desiderosi di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1

Si aggiungono all'articolo XVIII della Convenzione i seguenti paragrafi:

- Nonostante le disposizioni dei paragrafi

 l e 2 del presente articolo qualsissi pagamento di sicurezza sociale proveniente da uno degli

 Stati contraenti e pagato in un determinato periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, é imponibile soltanto
 nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica per quel periodo fiscale le esclu
 si i suddetti pagamenti di sicurezza sociale, non
 ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: ventiquattromila dollari canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Ai fini del seguente paragrafo
 il termine "pagamenti di sicurezza sociale"
 designa:
- (a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act; e
- (b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata dall'Autorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi.

Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica o monetaria.

-Eigher :

" il meddides de thule persons fisico, impossibile sell'elles Stota contraente per quel paris de miscale e

@ 2: Find the presents processing

- Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purché non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.
- Il paragrafo I del presente articolo non si applica alle pensioni di cui al paragrafo 2.
- 6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi

 1 e 2. guando una persona fisica residente in uno
 Stato contraente riceve per la prima voltalpagamenti di pensioni di un fondo pensioni dell'altro
 Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione a lui intestata per
 un periodo precedente, tale persona fisica può
 scegliere di imputare tale porzione relativa a
 precedenti periodi come se fosse stata pagatal e
 ricevuta da lui l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente.

ARTICOLO 2

Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto dal primo gennaio 1988.

<u>د ا د سرنا</u>یه ت

- (3 person fisine residente di uno Stoto controente in un dita periodo fiscoke rique per la prima volto =
- @ percuanti provenienti de un fondo pensioni =
- 5 pensione at eria intestate =
- © suglime, in ciusenno stoto contraente, di imputare, si fini dell'imponizione in ciaccono stoto, da porte di teli plomenti nelitiri i precedenti periodi da essa determinati come si fossa stata parita =

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitasente autorizzati a ciò, hanno firmato il presente Protocollo.

il 20 margo 1999 in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente equalmente fede.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

this 2012 day of 772000 1989, in the English, French and Italian languages, each version being equally authentic.

EN FOI DE CUOI, les soussignés, dément autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

de mus le de jour de mus 1989, en deux exemplaires en langues anglaise, française et italienne, les trois textes faisant également foi.

Valuis Rugante Colume

Per il Governo dell'Italia For the Government of Italy Pour le Gouvernement de l'Italie

Per il Governo del Canada For the Government of Canada Pour le Gouvernment du Canada

hilad Like

per copia conforme



